



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  
EX UFFICIO VICO I

**Designazione della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”, riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”, riferita all’olio extravergine di oliva;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 867 della Commissione del 18 giugno 2020 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0006418 del 09/01/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  
EX UFFICIO VICO I

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e successive modifiche;

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Visto** il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

**Visto** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**Visto** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

**Visto** il decreto n. 9393525 del 22 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la "Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara" è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Aprutino Pescarese";

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0006418 del 09/01/2024



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  
EX UFFICIO VICO I

**Considerato** che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 29 dicembre 2020, come disposto dal decreto sopra citato;

**Vista** la nota del “Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese DOP”, acquisita con prot. n. 691043 del 18 dicembre 2023, che ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”, la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”;

**Considerato** che il piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”, trasmesso dalla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, è stato redatto in conformità all’aggiornamento delle “Linee guida piano dei controlli olio DOP/IGP (Gennaio 2022)”, e che la citata documentazione è stata inviata, in data 22 dicembre 2023, alla Regione Abruzzo;

**Considerato** che l’Amministrazione ha ritenuto, per ragioni di efficienza, di approvare la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di designazione nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Ente Camerale ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”;

**Visto** il proprio decreto n. 705420 del 28 dicembre 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Chieti Pescara” è stata designata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Aprutino Pescarese”;

**Ritenuto** di dover procedere alla sostituzione del sopra citato decreto n. 705420 del 28 dicembre 2023, in considerazione di alcuni refusi relativi all’indirizzo della “Camera di commercio” medesima (articolo 1) e alla indicazione della denominazione di origine protetta (articolo 2);

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Designazione)**

La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Chieti Pescara” con sede legale in Chieti, Largo G. B. Vico 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  
EX UFFICIO VICO I

protetta “Aprutino Pescara”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Aprutino Pescara”, presentati dalla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, sono approvati.

**Articolo 3**

**(Obblighi del soggetto designato)**

1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. La designazione di cui all'articolo 1 ha durata triennale e decorre dalla data del precedente decreto (29 dicembre 2023).
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

**Articolo 5**

**(Vigilanza)**

La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  
EX UFFICIO VICO I

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto n. 705420 del 28 dicembre 2023 citato nelle premesse ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore dell’Ufficio  
Maria Flavia Cascia  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)